
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3747/87 del Consiglio, dell'8 dicembre 1987, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 358 del 19 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 dell'8 febbraio 1988, 2ª serie speciale)

Pagina 27, ultimo prodotto:

anziché: «52 × 52 mm»,

leggi: «62 × 52 mm».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3804/87 della Commissione, del 18 dicembre 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 febbraio 1988, 2ª serie speciale)

A pagina 25, nella parte 8ª dell'allegato I gli importi figuranti a fronte delle sottovoci 18.06 D I a) ⁽¹⁶⁾, 18.06 D I b) ⁽¹⁶⁾, 18.06 D II a) 1 ⁽¹⁶⁾, 18.06 D II a) 2 ⁽¹⁶⁾, 18.06 D II b) 1 ⁽¹⁶⁾, e 18.06 D II b) 2 ⁽¹⁶⁾ sono soppressi.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3807/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987, che stabilisce, per il 1988, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 357 del 19 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 febbraio 1988, 2ª serie speciale)

Pagina 38, articolo 2, paragrafo 4:

Aggiungere alla fine del paragrafo la seguente frase:

«Fino al 1º gennaio 1990, ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3868/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che stabilisce le misure applicabili nel 1988 ai fini del miglioramento qualitativo della produzione d'olio d'oliva

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 363 del 23 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 22 febbraio 1988, 2ª serie speciale)

Pagina 111, articolo 4, paragrafo 1:

anziché: «Entro e non oltre il 3 marzo 1988 lo Stato membro ...»,

leggi: «Entro e non oltre il 31 marzo 1988 lo Stato membro ...»: